

"ALLEGATO "A" al n. 188015/27041 di rep.

STATUTO DELLA SOCIETA'

"TANGENZIALE ESTERNA S.p.A."

---=00000=---

TITOLO 1 - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO

Art.1) Denominazione

E' costituita ai sensi dell'articolo 156 D. Lgs 163/2006 una società di progetto nella forma di Società per Azioni con la denominazione "TANGENZIALE ESTERNA S.p.A. e nel prosieguo richiamata con il termine "Società".

Art.2) Sede sociale

1. La Società ha sede in Milano, all'indirizzo risultante dalla iscrizione presso il Registro delle Imprese.
2. L'organo amministrativo potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, mentre per l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie è necessaria la decisione dell'assemblea dei soci.

Art.3) Domicilio dei Soci

Il domicilio dei Soci - intendendosi per domicilio l'indirizzo, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica - per quello che concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

Art. 4) Durata della società

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata nei modi di legge in relazione alle necessità dell'oggetto sociale.

Art.5) Oggetto sociale

1. La Società ha per oggetto l'affidamento e l'esecuzione del contratto di concessione (in seguito "Concessione" o "Convenzione") avente ad oggetto la progettazione, la realizzazione e la gestione della nuova Tangenziale Est Esterna di Milano (denominata anche "TEM") affidata tramite procedura di Project Financing dal committente Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (o "Concedente").
2. Per il conseguimento dell'oggetto sociale nei termini sopra indicati, la Società potrà compiere tutti gli atti giuridici ritenuti opportuni, ed esercitare ogni idonea attività tecnica, industriale e promozionale, potrà altresì prestare e/o ricevere fidejussioni e cauzioni, nonché stipulare autonomi contratti, a garanzia delle obbligazioni dalla medesima e/o nei confronti della medesima assunte e potrà inoltre contrarre mutui o più in generale ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento concedendo all'uopo in garanzia propri beni mobili, immobili e crediti, come potrà compiere, infine, qualsiasi operazione, mobiliare ad eccezione dell'intermediazione in valori mobiliari e delle altre attività per le quali la legge prevede specifici titoli autorizzativi o abilitativi comunque denominati, immobiliare, commerciale, assicurativa e finanziaria, nonché le operazioni di cessione pro soluto e/o pro solvendo di tutti o di parte dei propri crediti ovvero la relativa car-



- o in favore di società controllate dallo stesso soggetto che controlla, direttamente o indirettamente, il socio che intende procedere all'alienazione e/o trasferimento; tali trasferimenti sono comunque soggetti al gradimento del consiglio di amministrazione della Società che non potrà essere irragionevolmente negato. Nell'ipotesi in cui venga meno il rapporto di controllo, la società cessionaria dovrà retrocedere alla cedente le azioni o quote della Società di Progetto precedentemente trasferitegli. A tal fine, il cessionario si impegna a dare pronta e tempestiva comunicazione agli altri soci del venir meno del rapporto di controllo.


Per alienazione e/o trasferimento delle azioni possedute dai soci devono intendersi inclusi conferimenti, permuta, trasferimenti a titolo gratuito o, comunque, qualsiasi altra forma di cessione che consista in un mutamento della titolarità della partecipazione.

Fermo quanto sopra il socio che intende alienare o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro dei soci e all'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi, indicato nello stesso libro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, l'entità della partecipazione ceduta, il prezzo e le modalità di pagamento. Qualora i soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra intendano esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce, dovranno far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento dell'offerta di prelazione.

La prelazione deve essere esercitata per tutta la partecipazione offerta. In ipotesi di alienazione o trasferimento congiunti da parte di più soci nell'ambito di un unico contesto negoziale, l'offerta di esercizio del diritto di prelazione dovrà avvenire congiuntamente, e solo congiuntamente e per l'intero potrà esercitarsi il diritto di prelazione.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non può o non vuole esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non hanno espressamente e preventivamente rinunciato all'esercizio della prelazione loro spettante, fermo restando che la prelazione deve coprire l'intera partecipazione in vendita.

Nell'ipotesi in cui il trasferimento sia effettuato senza l'osservanza di quanto fin qui prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti



A handwritten signature, possibly "L.", located at the bottom center of the page.

dei soci, degli amministratori e dei sindaci per raccomandata A.R. o a mezzo fax almeno otto giorni prima dell'adunanza.

4. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero Capitale Sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

In tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

a. sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d. vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.


Art. 11) - Diritto di voto e deleghe

1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci che siano legittimati all'esercizio del diritto di voto ai sensi di legge. I Soci che non siano già iscritti nel Libro Soci dovranno depositare - almeno due giorni prima della data fissata per l'apertura dei lavori assembleari - i propri titoli, ovvero la relativa certificazione, presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione. I titoli depositati non potranno essere ritirati prima che l'Assemblea abbia avuto luogo.

2. Ogni Socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare da altra persona anche non Socio purché delegato per iscritto.

3. La rappresentanza può essere conferita anche per più assemblee.

4. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri dell'organo amministrativo o ai Sindaci o ai soggetti incaricati del controllo contabile o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate, o ai membri dell'organo am-



ministrativo o ai Sindaci o ai soggetti incaricati del controllo contabile o ai dipendenti di queste.

Art. 12) - Presidenza dell'assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza, l'Assemblea elegge il proprio Presidente, a maggioranza dei presenti.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'adunanza ed accertare i risultati delle votazioni, nonché compiere le attività di cui all'art. 2371 del c.c..

Art. 13) - Poteri dell'assemblea dei soci

1. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge; esse sono convocate dall'organo amministrativo quando questi lo ritenga necessario oppure ogni qualvolta ne facciano domanda tanti Soci che rappresentino almeno il decimo del Capitale Sociale, ai sensi dell'art. 2367 del Codice Civile.

2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

3. Qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, la convocazione può avvenire entro il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in questi casi gli amministratori dovranno segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione prevista all'art. 2428 del Codice Civile.

4. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla Legge.

Art. 14) - Quorum costitutivi e deliberativi

1. Per la regolare costituzione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria e per la validità delle sue deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, valgono le norme di cui agli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile e quanto di seguito disciplinato. Sarà necessario sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che siano titolari di almeno il 64% (sessantaquattro per cento) del capitale sociale per le deliberazioni di Assemblea straordinaria inerenti le seguenti materie:

- a) aumenti di capitale;
- b) fusioni e scissioni;
- c) modifiche dello statuto.

2. Le votazioni sono palesi.

3. Per le nomine alle cariche sociali, in caso di parità di voti, s'intende eletto il candidato più anziano d'età.

Art. 15) - Verbalizzazione della delibera

1. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario nominato dalla stessa Assemblea a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constatare da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.



15

- ovvero attività professionali attinenti o comunque funzionali all'oggetto della società,
- ovvero attività di insegnamento universitario in materie giuridiche od economiche,
- ovvero aver ricoperto cariche elettive o svolto funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, che abbiano comportato la gestione di risorse economico-finanziarie;

c) Il requisito di indipendenza, che deve essere posseduto da almeno due amministratori non esecutivi, sottintende:

- non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di altro membro del Consiglio di Amministrazione della società, di società da questa controllata, di società che la controlla o di società sottoposta a comune controllo;
- non essere legato alla società, a società da questa controllata, a società che la controlla o a società sottoposta a comune controllo, da relazioni commerciali, finanziarie o professionali, significative e tali da compromettere l'autonomia di giudizio;
- non controllare, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, la società o esercitare su di essa un'influenza notevole o partecipare ad un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- non essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (presidente, rappresentante legale, presidente del consiglio di amministrazione, dirigente) della società, di una sua controllata o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole.

7. Il Consiglio accerta e dichiara il possesso dei requisiti suddetti, nonché la sussistenza di eventuali cause di ineleggibilità e di decadenza.

Art. 18) - Presidenza del consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea ovvero l'atto costitutivo, elegge fra i suoi membri il Presidente, nomina un Amministratore Delegato, ed eventualmente un Vice Presidente, nonché, anche per ogni seduta, un Segretario il quale potrà essere nominato anche tra le persone estranee al Consiglio.

2. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Art. 19) - Poteri gestori e delega dei poteri gestori

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, e ha facoltà di compiere tutti

15



Per lo scioglimento e la liquidazione della Società si procederà ai sensi degli articoli 2484 e seguenti del codice civile.

TITOLO VIII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 27) - Clausola compromissoria

Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra la Società ed i soci, tra gli organi sociali, tra i soci, tra gli organi sociali ed i soci oppure avente ad oggetto rapporti societari, l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario e quant'altro previsto in materia dal D.lgs 5/2003 sarà deferita al giudizio di un Collegio Arbitrale, composto da tre membri tutti nominati dal Presidente del Consiglio di Stato, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il Consiglio di Stato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale di Milano, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Il collegio arbitrale deciderà secondo diritto e nel rispetto della disciplina dettata dagli artt. 35 ss. del D. Lgs. n. 5/2003, emettendo il lodo nel termine di 180 (centottanta) giorni dalla data della sua costituzione, ed avrà la propria sede in Milano.

Il presente articolo si applica anche alle controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci della Società, nonché a quelle promosse nei loro confronti, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ed è vincolante per costoro a seguito dell'accettazione dell'incarico.

Per tutto quanto qui sopra non previsto si rinvia alle norme di cui agli artt. 34, 35 e 36 del D. Lgs. 5/2003, in quanto applicabili.


La soppressione della presente clausola compromissoria potrà essere approvata solo con decisione favorevole dei soci che rappresentino almeno i nove decimi del capitale sociale.

TITOLO IX - DISPOSIZIONE FINALE

Art. 28) - Disposizione finale

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme speciali di riferimento.

U. Spataro



Copia conforme all'originale,

Milano, li 26.5.2004



[Handwritten signature]

